

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIUGNI, CALVI, MARIOTTI, BOZZELLO
VEROLE e SCEVAROLLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1989

Delega al Governo ad emanare norme sulle assunzioni
obbligatorie dei lavoratori invalidi

ONOREVOLI SENATORI. — Da molto tempo si avverte la necessità di aggiornare la disciplina delle assunzioni obbligatorie, contenuta per la maggior parte nella legge 2 aprile 1968, n. 482, per adeguarla alle profonde modificazioni che in oltre venti anni si sono verificate nella coscienza della nostra collettività e nella struttura produttiva del Paese.

Il problema è stato già affrontato nelle passate legislature in vari comitati ristretti, i quali non hanno però potuto portare a termine l'attività principalmente per mancanza di tempo.

La loro elaborazione è stata peraltro utilizzata nel presente disegno di legge di delega, che tra l'altro vuole proporsi quale sintesi sistematica ed organica delle numerose idee valide

che in questi anni sono state sviluppate da tutte le parti politiche e sociali, tenendo conto anche delle misure e delle tendenze esistenti nei Paesi della Comunità europea nonché della raccomandazione CEE del 24 luglio 1986 n. 86/379, concernente l'occupazione dei minorati.

Prima di esaminare le singole disposizioni dell'intervento di legge proposto, sembra utile ricordare quali sono le principali carenze dell'attuale sistema delle assunzioni obbligatorie. La vigente disciplina appare difatti caratterizzata dai seguenti elementi negativi:

1) ha un'impostazione eccessivamente assistenziale, in quanto si preoccupa di imporre coattivamente l'assunzione dei lavoratori appartenenti alle categorie protette senza curar-

ne con intelligenza l'inserimento nel lavoro e dunque prescindendo dalle caratteristiche sia del soggetto da avviare sia della organizzazione produttiva in cui deve essere inserito. In questo modo, da un lato, si finisce per mortificare la dignità del lavoratore, per il quale il posto di lavoro viene considerato principalmente come fonte di reddito piuttosto che come forma di partecipazione «al progresso materiale o spirituale della società» ex articolo 4 della Costituzione, e, dall'altro, non vengono prese in giusta considerazione le esigenze di produttività ed efficienza connaturate all'organizzazione del lavoro;

2) non offre sufficiente tutela agli invalidi gravi e oltretutto favorisce notevolmente le categorie degli orfani e delle vedove, poichè ad esse vengono attribuiti, oltre ai propri posti di lavoro, anche quelli per i quali le aziende sono parzialmente esonerate dall'obbligo di assumere invalidi;

3) si presta a notevoli elusioni e in talune aree (specie nella Pubblica Amministrazione, dove è inspiegabilmente aumentata la chiamata diretta) non è immune da pratiche clientelari;

4) prevede un sistema sanzionatorio di carattere penale di complicata applicazione e pertanto non idoneo a realizzare la funzione propria della sanzione.

L'intervento normativo proposto si prefigge dunque l'obiettivo di innovare profondamente la materia con l'intento di: *a)* conferire effettività al sistema del collocamento, sia attraverso procedure più agili ed efficaci, sia disincentivando al massimo i comportamenti elusivi, anche attraverso l'introduzione di un più agevole ed incisivo sistema sanzionatorio di natura amministrativa; *b)* consentire un collocamento mirato dell'invalido coerente con le sue capacità professionali, da valorizzare attraverso la formazione, e coerente altresì con il contesto organizzativo e produttivo nel quale egli è destinato ad essere inserito; *c)* promuovere, attraverso una articolata gamma di strumenti ed incentivi, un'attitudine collaborativa tra i datori di lavoro e gli uffici di collocamento, particolarmente favorevole all'avviamento dei soggetti con maggiori difficoltà di inserimento (invalidi psichici compresi,

per i quali è richiesto anche il coordinamento con i servizi sanitari); *d)* ridurre gli oneri in capo all'impresa a dimensioni più vicine a quelle di altri Paesi europei e comunque a livelli sufficienti a tutelare le categorie protette; *e)* distribuire i costi derivanti dal sistema delle assunzioni obbligatorie in modo che essi siano equamente ripartiti fra tutti i datori di lavoro, prevedendo in particolare la corresponsione da parte delle aziende «esonerate» di un contributo mensile da utilizzare per incentivare l'assunzione di invalidi e per specifiche iniziative di formazione professionale.

Per conseguire tali finalità, di cui all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge, vengono indicati nei successivi commi del medesimo articolo principi e criteri direttivi dal contenuto già adeguatamente determinato, ai quali il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega.

Innanzitutto si escludono dal campo di protezione le categorie di non invalidi (orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro; coniugi di vittime del terrorismo, profughi); peraltro la loro protezione viene affidata ad apposita normativa nell'ambito del sistema del collocamento ordinario (comma 2, lettera *a*). Tra i soggetti da proteggere mediante il sistema delle assunzioni obbligatorie vengono inclusi gli invalidi affetti da minorazione di natura psichica (comma 2, lettera *b*), con attenzione peraltro alle peculiari caratteristiche di tale tipo di invalidità, prevedendo che l'inserimento lavorativo dei predetti soggetti debba avvenire in stretta collaborazione con i competenti uffici sanitari. Viene eliminato il meccanismo di ripartizione dei posti in funzione della appartenenza alle diverse categorie di invalidi (comma 2, lettera *c*). È elevato al sessantesimo anno di età il limite oltre il quale non opera la protezione (comma 2, lettera *d*).

Quanto ai soggetti obbligati, si prevede l'estensione del campo di applicazione ai datori di lavoro che occupano più di venti dipendenti (comma 3, lettera *a*: si ricorda che attualmente la soglia è di trentacinque) nonchè alle aziende il cui volume di affari abbia superato i sette miliardi (comma 3, lettera *b*), prevedendo però per queste ultime il paga-

mento del contributo di cui al comma 4, lettera c), numero 1). Tali innovazioni si ritengono necessarie sia perchè in molte regioni del nostro Paese la produzione è basata su imprese di modesta dimensione, sia perchè, se non appare opportuno imporre alle imprese che abbiano meno di ventuno dipendenti personale avviato obbligatoriamente, esse, qualora per solidità economica e ampiezza di affari possano pur tuttavia considerarsi pari ad imprese con più alto numero di dipendenti, siano quantomeno tenute - in alternativa alla presenza di un invalido nell'organico aziendale - a «contribuire» al sistema del collocamento obbligatorio, anche in attuazione di principi di solidarietà sociale, corrispondendo un importo mensile in qualche modo commisurato al costo inerente ad un posto di lavoro.

La misura dell'aliquota di lavoratori appartenenti alle categorie protette da assumere scende all'8 per cento per le organizzazioni che occupano più di trenta dipendenti, mentre quelle che hanno da ventuno a trenta dipendenti sono tenute ad assumere un invalido (comma 4, lettera a, numero 1). La riduzione dell'aliquota consente di allineare l'Italia alle normative esistenti in materia negli altri Paesi europei.

Per favorire le assunzioni viene generalizzata la facoltà di assumere con richiesta nominativa (comma 5, lettera b), pur se viene adeguatamente incentivato il ricorso alla richiesta numerica (comma 5, lettera c), al fine di promuovere in specie gli avviamenti al lavoro degli invalidi più gravi; fine perseguito anche con altre forme di incentivazione, quali la doppia computabilità di ogni assunzione di lavoratore con invalidità superiore all'80 per cento (comma 4, lettera b, numero 4) e la concessione in tal caso di sgravi contributivi (comma 5, lettera a).

Come già si è accennato, allo scopo di equamente distribuire tra tutti i datori di lavoro i costi derivanti dal sistema delle assunzioni obbligatorie nonchè in attuazione di principi di solidarietà sociale, è previsto il pagamento di un contributo da parte dei datori di lavoro che esercitino la facoltà di esonero dall'obbligo di assunzione (comma 4, lettera b, numero 3). Analogo pagamento è dovuto per il periodo in cui comunque non risulti soddisfat-

ta da parte dell'impresa l'aliquota d'obbligo (comma 4, lettera c, numero 1). La proposta ha lo scopo di affermare il principio che i datori di lavoro devono in ogni caso contribuire all'inserimento lavorativo degli invalidi, o con posti di lavoro o con «contributi», e di disincentivare al contempo l'elusione degli obblighi occupazionali. Va precisato che il contributo mensile non ha finalità sanzionatoria ma di solidarietà e che il suo pagamento non fa venire meno l'obbligo di assumere lavoratori invalidi, tranne il caso, ovviamente, in cui sia stato adottato un provvedimento di esonero.

Nell'area del pubblico impiego viene prevista la richiesta numerica, salvo il caso di adibizione a mansioni differenti da quelle di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 56 del 1987, nel qual caso le assunzioni avverranno secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti. La disposizione appare opportuna per assicurare la necessaria «trasparenza» nelle assunzioni obbligatorie presso la Pubblica Amministrazione.

Altri punti innovativi, significativi del proposito di assicurare effettività all'avviamento obbligatorio perseguito dal disegno di legge, sono costituiti dalla previsione di nullità del patto di prova nel caso in cui l'assunzione sia avvenuta a seguito di richiesta di avviamento inoltrata dopo il trentesimo giorno dalla vacanza (comma 4, lettera c, numero 2) e dalla espressa facoltà riconosciuta al lavoratore avviato d'ufficio successivamente al trentesimo giorno dal verificarsi della vacanza di ottenere la costituzione coattiva del rapporto (comma 4, lettera c, numero 3).

Aspetto senza dubbio qualificante della proposta normativa sono poi le disposizioni circa la possibilità di effettuare gli avviamenti sulla base di convenzioni tra datore di lavoro o consorzi di imprese e commissioni regionali per l'impiego (comma 5, lettera f). Nella convenzione - che costituisce strumento in se stesso improntato ad elasticità - possono essere disciplinati tutti i profili utili per la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla legge, attraverso una pluralità di interventi e previsioni tese a conseguire quell'effettività dell'avviamento obbligatorio e dell'inserimento lavorativo che, come ripetutamente affer-

mato, è scopo precipuo dell'intervento in oggetto.

Sempre in tale direzione vanno quelle disposizioni per le quali l'iscrizione e l'avviamento degli invalidi devono avvenire con i criteri del collocamento ordinario. Difatti ciò consente un reale collegamento tra qualificazione professionale ed inserimento lavorativo, indispensabile per assicurare un utile e fattivo inserimento dell'invalido nel mondo produttivo.

Riguardo agli organi preposti alla gestione del sistema delle assunzioni obbligatorie, si è ritenuto che i più idonei rimangono quelli periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, prevedendosi peraltro la possibilità di adeguamento degli stessi mediante decreto del competente Ministro. Tale disposizione è volta a garantire efficienza al collocamento e flessibilità all'organizzazione amministrativa (comma 6, lettera a). Quanto agli organi collegiali si è prevista la loro opportuna integrazione con i rappresentanti delle categorie protette (comma 6, lettera b).

Attraverso poi l'istituzione del Fondo occupazione invalidi (FOI) ci si è preoccupati di

prevedere un organismo con finalità di finanziamento degli interventi nello specifico settore e di sostegno all'occupazione dei soggetti protetti (comma 7).

Quanto al sistema sanzionatorio, quello di natura penale ora vigente viene sostituito con un articolato sistema di sanzioni amministrative, prestandosi queste a più pronta possibilità di applicazione ed essendo pertanto idonee ad assicurare anche sotto tale profilo un più alto grado di effettività al sistema delle assunzioni obbligatorie. In tal senso opera anche la previsione di adeguamento triennale degli importi delle dette sanzioni in relazione all'aumento del costo della vita (comma 8).

Da ultimo, anche il disposto dell'articolo 2 è volto a garantire, seppur in modo indiretto e mediato, l'individuazione e la creazione di strumenti e tecnologie idonee a favorire l'inserimento degli invalidi gravi nel mondo del lavoro, laddove l'attività di studio e di diffusione di dette tecnologie è chiaramente indispensabile per assicurare una sempre maggiore incisività al sistema delle assunzioni obbligatorie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro, della sanità, per la funzione pubblica e di grazia e giustizia, disposizioni aventi valore di legge intese a riformulare in un testo unico la legislazione in materia di assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e i datori di lavoro privati, apportando ad essa le modifiche opportune e necessarie in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) svolgimento della funzione di avviamento in coordinamento con i servizi di orientamento e di formazione professionale;

b) svolgimento della funzione di avviamento secondo modalità idonee a garantire nella misura più elevata possibile un inserimento nel mondo del lavoro coerente con le attitudini e la qualificazione professionale del lavoratore e con le esigenze delle organizzazioni produttive;

c) uniformità dei criteri e delle modalità di accertamento delle invalidità, ai fini delle assunzioni obbligatorie, da realizzare mediante l'emanazione di regolamenti interministeriali;

d) creazione di condizioni idonee a ridurre i costi, in capo alle imprese, del sistema delle assunzioni obbligatorie e a garantire che essi siano equamente distribuiti tra tutti i datori di lavoro;

e) coordinamento della disciplina generale delle assunzioni obbligatorie con le discipline speciali ed adeguamento di queste ultime ai principi della disciplina generale.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo deve in particolare attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi, quanto ai soggetti da proteggere mediante il sistema delle assunzioni obbligatorie:

a) attribuzione della protezione ai soli soggetti invalidi e tutela delle rimanenti cate-

gorie nell'ambito del collocamento ordinario, mediante attribuzione di particolari punteggi ai fini della formazione delle graduatorie di precedenza negli avviamenti su richiesta numerica nonchè mediante meccanismi di riserva negli avviamenti nominativi presso ciascun datore di lavoro;

b) attribuzione della protezione agli invalidi affetti da minorazioni di natura psichica, il cui inserimento nel lavoro deve avvenire, quando ciò sia richiesto dalle particolari caratteristiche della invalidità, in stretto coordinamento con i competenti uffici sanitari;

c) eliminazione della ripartizione dell'aliquota complessiva tra le varie categorie di riservatari; nel caso in cui sia risultato che nell'anno precedente le assunzioni effettuate ai sensi della presente legge abbiano interessato in modo proporzionalmente minore i soggetti affetti da un dato tipo di invalidità, previsione di meccanismi intesi a favorire nell'anno successivo l'avviamento al lavoro in modo proporzionalmente maggiore;

d) elevazione al sessantesimo anno di età del limite oltre il quale viene meno la protezione.

3. Il Governo deve inoltre attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi, quanto ai soggetti obbligati ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette:

a) estensione dell'obbligo ai datori di lavoro che occupano più di venti dipendenti;

b) previsione, per le imprese con un numero di dipendenti inferiore ma il cui volume di affari negli ultimi tre anni, determinato secondo la legislazione vigente in materia di imposta sul valore aggiunto, abbia complessivamente superato i sette miliardi di lire, dell'obbligo di versamento, al Fondo di cui al comma 7, del contributo previsto dal comma 4, lettera c), numero 1), salvo che esse occupino un lavoratore appartenente alle categorie di cui al comma 2.

4. Il Governo deve inoltre attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi, quanto all'obbligo di assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette:

a) relativamente alla misura dell'aliquota:

1) l'8 per cento di invalidi nelle organiz-

zazioni che occupano più di trenta dipendenti;
un invalido nelle organizzazioni che occupano da ventuno a trenta dipendenti;

2) disposizione transitoria che garantisca la tutela dei lavoratori obbligatoriamente assunti che risultino in eccedenza rispetto alle aliquote di cui al numero 1);

b) relativamente ad altri profili:

1) computabilità, nell'aliquota d'obbligo, dei lavoratori riconosciuti invalidi con grado di invalidità superiore al 60 per cento, agli effetti della disciplina delle assunzioni obbligatorie, successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro;

2) per i datori di lavoro che hanno unità produttive site in differenti ambiti territoriali, possibilità di adempiere all'obbligo con riferimento al complesso delle loro unità;

3) per i datori di lavoro che esercitano la facoltà di chiedere l'esonero dall'obbligo di assunzione, il predetto obbligo è sostituito dal pagamento, al Fondo di cui al comma 7, del contributo previsto dalla lettera c), numero 1);

4) l'assunzione di un lavoratore con invalidità superiore all'80 per cento è computata per due;

c) relativamente alla conseguenza del ritardo nell'adempimento, con esclusione dei profili sanzionatori:

1) per i periodi di tempo durante i quali, qualunque ne sia la ragione, non risulta soddisfatta l'aliquota d'obbligo l'impresa è tenuta a versare, al Fondo di cui al comma 7, per ciascun lavoratore non occupato ed in proporzione alle giornate di mancata occupazione, un contributo mensile nella misura di lire 600.000, adeguata ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in relazione all'aumento del costo della vita;

2) nullità del patto di prova stipulato al momento dell'assunzione sulla base di richieste di avviamento inoltrate dopo il trentesimo giorno dal verificarsi della vacanza;

3) successivamente al trentesimo giorno dal verificarsi della vacanza l'ufficio di collocamento, salvo che nel frattempo ne sia stata avanzata richiesta, ha facoltà di provvede-

re autonomamente all'avviamento; il lavoratore avviato d'ufficio ha facoltà di ottenere la costituzione coattiva del rapporto, sulla base degli elementi indicati dall'ufficio nell'atto di avviamento.

5. Il Governo deve inoltre attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi, quanto alle richieste di avviamento, alle modalità di espletamento del servizio di collocamento ed agli incentivi:

a) il datore di lavoro che assume lavoratori con invalidità superiore all'80 per cento ha diritto, relativamente ad essi, ad uno sgravio contributivo ovvero, se questo sia già spettante, ad un contributo equivalente;

b) facoltà di assunzione con richiesta nominativa; i lavoratori in tale modo assunti non possono essere obbligati al periodo di prova salvo che nelle organizzazioni che occupano fino a trenta dipendenti;

c) incentivazione della richiesta numerica, per qualifiche, mediante:

1) riconoscimento al datore di lavoro della facoltà di condizionare l'assunzione alla accettazione, da parte del lavoratore avviato, della proposta di contratto a termine di inserimento della durata di dodici mesi; per il lavoratore assunto con il predetto contratto il datore di lavoro ha diritto al beneficio di cui alla lettera a), ridotto nella misura del 50 per cento;

2) riconoscimento al datore di lavoro, per il lavoratore assunto a tempo indeterminato, del diritto al beneficio di cui alla lettera a) per il periodo di dodici mesi;

3) facoltà per il datore di lavoro di rifiutare l'assunzione di lavoratori con invalidità superiore all'80 per cento quando tra gli invalidi alle sue dipendenze ve ne sia un terzo con il predetto grado di invalidità. Quest'ultima misura è modificabile con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

d) esclusione dei portatori di *handicap* psichico dagli avviamenti su richiesta numerica;

e) nell'area del pubblico impiego le pubbliche amministrazioni assumono mediante richiesta numerica i lavoratori da adibire alle mansioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e mediante le

procedure previste dai rispettivi ordinamenti i lavoratori da adibire alle rimanenti mansioni;

f) gli avviamenti possono essere effettuati sulla base di convenzioni tra datore di lavoro o consorzi di imprese e commissioni regionali per l'impiego. La convenzione può disciplinare ogni aspetto utile ai fini della realizzazione degli obiettivi occupazionali perseguiti dalla legge, ivi compresi quelli relativi ai contenuti della proposta di assunzione. La convenzione, in particolare, può:

1) autorizzare un differimento dell'adempimento degli obblighi di assunzione, fermo restando l'obbligo di versamento, per ciascun posto vacante, del contributo mensile nella misura di lire 600.000 di cui al comma 4, lettera c), numero 1);

2) disporre, nel caso in cui essa contempli anche l'assunzione di portatori di *handicap* psichico e di altri invalidi gravi, l'esonero dal pagamento del contributo di cui al numero 1);

3) nell'ambito delle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 7, fissate, per ciascuna regione, con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, disporre: la concessione di contributi al fine di finanziare, in tutto o in parte, la modificazione dell'ambiente e delle attrezzature dei posti di lavoro per renderli idonei all'inserimento dell'invalido; la concessione di agevolazioni contributive in misura e per la durata non superiori a quelle determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e riferite al grado di difficoltà dell'inserimento dell'invalido; la concessione, al fine di agevolare l'assunzione di invalidi psichici di difficile inserimento, di agevolazioni contributive con riguardo ai prestatori di lavoro non invalidi, dipendenti dal medesimo datore di lavoro, che accettino di collaborare all'inserimento ovvero vengano impegnati nel perseguimento della buona riuscita di quest'ultimo;

g) alle convenzioni di cui alla lettera f) possono partecipare, con adeguato contributo finanziario, aggiuntivo rispetto a quello previsto alla lettera f), numero 3), soggetti pubblici e privati;

h) le convenzioni di cui alla lettera f) devono essere stipulate non oltre il termine di sessanta giorni dalla proposta avanzata dal

datore di lavoro; il predetto termine può essere prorogato per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni ove la commissione competente ne ravvisi la necessità in considerazione delle particolari caratteristiche della convenzione;

i) determinazione, mediante regolamento ministeriale, di ogni opportuna procedura attinente allo svolgimento della funzione di avviamento in coerenza, per quanto compatibile, con la disciplina vigente nel collocamento ordinario.

6. Il Governo deve inoltre attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi, quanto agli organi preposti alla gestione del sistema delle assunzioni obbligatorie:

a) attribuzione della funzione di avviamento agli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che provvede ad adeguarne l'organizzazione anche con riguardo alle esigenze di accertamento delle attitudini e delle capacità lavorative dell'invalide;

b) previsione della partecipazione agli organi collegiali del collocamento delle organizzazioni più rappresentative dei soggetti appartenenti alle categorie protette.

7. Il Governo deve inoltre prevedere l'istituzione del Fondo occupazione invalidi (FOI), al quale vengono destinate le risorse derivanti:

a) dai pagamenti di cui ai commi 3, lettera *b)*, e 4, lettere *b)*, numero 3), e *c)*, numero 1);

b) dalle sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni della legge;

c) dall'apporto, a carico del bilancio dello Stato, determinato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

8. Il Governo deve infine attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi, quanto alle sanzioni:

a) sottoposizione dei datori di lavoro privati, tenuti ad assumere lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio, a sanzioni

amministrative consistenti nel pagamento delle seguenti somme:

1) da lire 80.000 a lire 120.000, in caso di mancata richiesta dopo il trentesimo giorno dal verificarsi della vacanza, per ogni giorno lavorativo successivo al predetto termine e per ogni posto di lavoro riservato e non coperto;

2) da lire 60.000 a lire 100.000, per ogni giorno lavorativo e per ogni posto di lavoro riservato e non coperto, in caso di rifiuto di assumere i lavoratori avviati dal competente ufficio del lavoro;

3) da lire 500.000 a lire 10 milioni in caso di omessa trasmissione nei termini delle denunce periodiche;

4) da lire 300.000 a lire 5 milioni in caso di violazione di disposizioni diverse da quelle per le quali sono previste le sanzioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);

5) previsione, in caso di recidiva, di un aumento delle sanzioni di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) in misura fino al triplo e non inferiore al 50 per cento;

b) adeguamento degli importi delle sanzioni amministrative ogni tre anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in relazione all'aumento del costo della vita.

Art. 2.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di stipulare, di concerto con il Ministro del tesoro, convenzioni con soggetti pubblici e privati per lo studio e la diffusione di tecnologie idonee a favorire l'inserimento degli invalidi gravi nel mondo del lavoro.